Visto il decreto direttoriale n. 27998 in data 22 novembre 2013 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2014 -31 dicembre 2015, viene elevata a € 5,72 per le piccole derivazioni d'acqua ed a € 7,60 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 21499 in data 2 dicembre 2015 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, viene elevata a € 5,73 per le piccole derivazioni d'acqua ed a € 7,61 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera a) del regio decreto n. 1775/1933, che, per le derivazioni d'acqua finalizzate alla produzione di forza motrice, fissa il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua oltre il quale queste sono considerate grandi derivazioni d'acqua;

Vista la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indici del costo della vita), che nel periodo ottobre 2015 - ottobre 2017 è stata + 0,8 per cento, come da comunicato pubblicato dall'ISTAT - Istituto nazionale di statistica - in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 278 del 28 novembre 2017;

Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracanone è da elevare, per il biennio 2018-2019, per le piccole derivazioni d'acqua da € 5,73 a € 5,78, mentre per le grandi derivazioni d'acqua da € 7,61 a € 7,67 per ogni chilowatt di potenza nominale media, pertanto con un rispettivo incremento di $\in 0.05$ e di $\in 0.06$;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 a \in 5,78, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000.

Art. 2.

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 a € 7,67, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000.

Roma, 6 dicembre 2017

Il direttore: Reggi

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2017.

Limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo 3 del provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento IVASS **n. 43 del 4 marzo 2016.** (Provvedimento n. 67).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 rubricato «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, disciplinante il criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della procedura di risarcimento diretto regolata dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge

17A08714









24 gennaio 2012, n. 1, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016, recante «Modifiche ed integrazioni al Provvedimento IVASS n. 18»;

Considerato che il provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, all'art. 5, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i limiti per il calcolo delle compensazioni di cui alla gestione CARD-CID;

Considerato che ai sensi del comma 2 del citato art. 5, l'IVASS rende noti i suddetti limiti, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con Provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la fissazione, per i sinistri accaduti nell'esercizio 2018, dei limiti per il calcolo dei valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui alla gestione CARD-CID, ai sensi degli articoli 3 e 5 del provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016 (di seguito: provvedimento n. 18).

Art. 2.

Soglie minime dei premi raccolti

- 1. Le imprese integrano le compensazioni dei pagamenti per i sinistri accaduti nell'esercizio 2018 che avvengono ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'art. 3, comma 2, del provvedimento n. 18 se nel suddetto esercizio contabilizzano premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, in misura superiore a:
- a) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli»;
 - b) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli».
- 2. Entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, l'IVASS comunica alla Stanza di Compensazione, distintamente per le macroclassi «ciclomotori e motocicli» e «autoveicoli», l'elenco delle imprese che hanno raggiunto le soglie minime di raccolta premi di cui al comma 1.

Art. 3.

Misura dei percentili

1. I percentili utilizzati per la determinazione dell'importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nel calcolo sono i seguenti:

- *a)* per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo è il 12° e quello massimo è il 98°;
- *b)* per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo è il 13° e quello massimo è il 98°.

Art. 4.

Differenziali percentuali massimi tra incentivi e penalizzazioni

- 1. Per la macroclasse «ciclomotori e motocicli», il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta) è stabilito come segue:
- *a)* variabile «costo medio dei sinistri subiti»: delta pari al 7% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;
- b) variabile «dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti»: delta pari al 5%;
- c) variabile «velocità di liquidazione dei sinistri subiti»: delta pari all'1%.
- 2. Per la macroclasse «autoveicoli», il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta), è stabilito come segue:
- *a)* variabile «costo medio dei sinistri subiti»: delta pari al 7% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;
- b) variabile «dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti» delta pari al 7%;
- *c)* variabile «velocità di liquidazione dei sinistri subiti»: delta pari al 1%.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento, pubblicato sul sito internet dell'IVASS, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Roma, 21 dicembre 2017

Il Consigliere: Cesari

17A08740

— 23 -

